

REGOLAMENTO DELLA “CONSULTA DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI”

Approvato con delibera del Consiglio Comunale P.G. 5336/15 dell'11.02.1999,
esecutiva dal 19.03.1999, coreco N. 1196/1999

ART. 1

Il Comune di Ravenna istituisce, ai sensi degli articoli 2 e 42 dello Statuto comunale, un organismo partecipativo delle ragazze e dei ragazzi allo scopo di promuovere un rapporto diretto fra l'Amministrazione Comunale ed il mondo giovanile ed infantile.

Tale organismo, denominato “Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi” si propone di offrire ad essi la possibilità di sperimentare forme di partecipazione che favoriscano il passaggio dalle aspirazioni e dai desideri di ciascuno all'impegno comune per realizzarli.

ART. 2

La Consulta rappresenta i ragazzi/e di tutti i plessi scolastici – elementari e medie – del Comune di Ravenna.

ART. 3

La Consulta ha funzione propositiva rispetto alle varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo infantile e giovanile e consultiva in relazione alle iniziative dell'Amministrazione in questo campo.

ART. 4

Ogni plesso scolastico dovrà essere rappresentato da un ragazzo o da una ragazza.

Ogni scuola designa – con le modalità indicate dai Collegi Docenti – il proprio rappresentante che parteciperà alle attività della Consulta individuandolo fra i frequentanti le IV e V classi elementari e le classi delle medie.

E' prevista l'indicazione di un ulteriore rappresentante destinato/a a subentrare nel successivo anno scolastico e/o a sostituire il primo nominato/a in caso di sua impossibilità di partecipazione.

ART. 5

I ragazzi e le ragazze nominati nella Consulta rimarranno in carica due anni prevedendo un eventuale rinnovo parziale delle nomine all'inizio di ogni anno scolastico.

ART. 6

La Consulta nomina al proprio interno un Presidente e può dotarsi di un Regolamento per il funzionamento.